



Città di Lugano
Amministrazione generale

Risoluzione municipale
10 aprile 2025

Supporto autorità
Piazza della Riforma 1
6901 Lugano
Switzerland

t. +41 58 866 70 11
cancelleria@lugano.ch
www.lugano.ch

E-mail
Città di Lugano, C.P. 1670, 6901 Lugano

Onorevole Signor
Gian Maria Bianchetti

Lugano, 11 aprile 2025

Interrogazione no. 1485 - "Evento truffaldino evitabile al LAC?"

Onorevole Signor Bianchetti,

in riferimento alla sua interrogazione no. 1485 del 10 marzo 2025, presentata unitamente ad altri cofirmatari, rispondiamo di seguito puntualmente alle domande poste.

1. *Chi per il LAC ha avuto contatti e concluso contratti per l'evento denominato LUXURY LUGANO svoltosi il 22/24 novembre 2024, organizzato da tale Signora Dalila Daffara e/o da società a quest'ultima riconducibile?*

Il Servizio Eventi del LAC ha avuto contatti e concluso contratti per il citato evento.

2. *A quali particolari condizioni contrattuali era soggetto questo evento? (Si chiede la produzione del contratto concluso tra il LAC e la Signora Dalila Daffara e/o a società a questa riconducibile)*

Le condizioni contrattuali prevedevano il pagamento entro 30 giorni dalla data della fattura. La consultazione del contratto è disciplinata dalla procedura secondo la Legge sull'informazione e la trasparenza dello Stato, alla quale anche l'Ente autonomo LAC è sottoposto.

3. *Quali precauzioni o garanzie vengono di regola poste quando si organizzano eventi o esposizioni come quelli in oggetto?*
4. *Nei confronti della Signora Dalila Daffara e/o della società a questa riconducibile, sono state chieste delle garanzie come ad esempio il versamento di una caparra o di anticipi /acconti su quanto preventivato e concordato quale prezzo dell'evento?*

Viene seguita la seguente procedura:

- firma di un contratto tra le parti;
- raccolta dei dati di fatturazione e dei contatti diretti di una persona di riferimento;
- verifica di precedenti eventi organizzati al LAC dallo stesso cliente e dell'esito di tali collaborazioni;
- in caso di aziende con sede legale all'estero e senza referenti autorevoli sul territorio, viene richiesta una caparra al momento della firma del contratto.



Nel caso specifico, si è verificato che:

- nell'edizione tenutasi presso il Casinò di Lugano, l'evento godeva del patrocinio della Città di Lugano e si era concluso con il regolare pagamento della fattura, con soddisfazione di entrambe le parti;
- l'evento è stato ampiamente pubblicizzato sui media e sui social network come un appuntamento di prestigio alla sua quinta edizione, con espositori internazionali;
- il comunicato stampa del 14 novembre 2024 su tio.ch menzionava il supporto della Città di Lugano e gli sponsor dell'evento, tra cui CulturGo, Ferrari Group, Casinò di Lugano, Luinió, Swiss Diamond Hotel e Villa Principe Leopoldo.

Considerati questi elementi non si è ritenuto necessario chiedere un acconto o il pagamento anticipato.

5. Quali passi sono stati sinora intrapresi dal LAC nei confronti della Signora Dalila Daffara e /o della società a questa riconducibile per recuperare il maltolto?

Fino ad ora, come da prassi, è stato inviato un primo richiamo di pagamento, a seguire un secondo ed è stata contattata l'organizzatrice più volte per sollecitarla a saldare il debito. L'organizzatrice ha inizialmente risposto prendendo tempo e arrecando motivazioni di natura familiare; successivamente non è più stata rintracciabile.

6. È stata forse intrapresa un'azione giudiziaria?

Attualmente siamo nella fase di recupero crediti tramite richiami formali. L'iter standard prevede:

- primo sollecito di pagamento;
- secondo sollecito con richiesta di riscontro immediato;
- terzo e ultimo richiamo (diffida di pagamento);
- eventuale apertura di una procedura esecutiva.

Al momento, l'iter è nella fase iniziale, le azioni successive saranno conseguenti agli sviluppi.

7. Quali informazioni / requisiti aveva il LAC sugli organizzatori di questo evento e/o sulla Signora Dalila Daffara e/o la società a questa riconducibile dal punto di vista reputazionale? C'è qualcuno tra i responsabili degli eventi al LAC che era a conoscenza personalmente della Signora Daffara e/o della sua società inglese?

Si rimanda alla risposta alla domanda no. 3 per le informazioni disponibili. Nessuno del Servizio Eventi del LAC conosceva personalmente l'organizzatrice dell'evento o la sua società. La conoscenza è di natura professionale ed è avvenuta in occasione dell'organizzazione dell'evento in questione.

8. Non ritiene forse il LAC di essere co-responsabile per l'importante perdita subita dalla società di catering Luinió e per lo scoperto lasciato nei confronti delle cinque ignare studentesse che hanno in buona fede confidato e lavorato ad un evento che aveva ottenuto il beneplacito del LAC stesso?

No, il LAC non si ritiene co-responsabile di eventuali danni nei confronti di terzi in quanto è coinvolto unicamente come fornitore di spazi. Al momento si ritiene prematuro concludere che il LAC abbia subito un danno. Se, al termine della procedura di contenzioso, risultasse un'insolvenza, il LAC sarebbe danneggiato economicamente. Al LAC non può essere imputata alcuna responsabilità per accordi privati tra organizzatori e terze parti.

9. *Come si pone il LAC di fronte ad eventuali richieste di risarcimento da parte della società di Catering e/o delle cinque studentesse che hanno fornito il loro puntuale servizio?*

La questione non sussiste, al LAC non può essere imputata alcuna responsabilità per accordi privati tra organizzatori e terze parti.

10. *Esistono altri casi truffaldini come questo accaduti in passato?*

Parlare di truffa nel caso in oggetto è fuori posto. In passato sono capitati casi di clienti insolventi, ma con sede in Svizzera e pertanto perseguibili con i regolamenti vigenti.

11. *Come e cosa intende fare il LAC in futuro per evitare perdite importanti come quella oggetto della presente interrogazione?*

Come da prassi, nel caso di aziende con sede all'estero e prive di referenti locali affidabili, verrà sempre richiesta una caparra alla firma del contratto.

12. *Quali particolari misure adotterà nell'immediato per combattere questi comportamenti truffaldini?*

Parlare di comportamenti truffaldini è una libera interpretazione dell'interrogante. Le procedure esistenti hanno sempre garantito il corretto svolgimento degli eventi e la tutela dell'istituzione. Tuttavia, per ulteriore prudenza, si sta valutando di inserire una clausola per il pagamento anticipato ai clienti che non abbiano uno storico di collaborazione positiva con il LAC o che abbiano sede legale all'estero senza referenti locali affidabili. La Direzione esprime piena fiducia e apprezzamento per l'operato della Responsabile Eventi e di tutto il settore, che ogni anno gestisce centinaia di eventi con esito positivo e con la piena soddisfazione, sia dei clienti, sia del LAC stesso.

Voglia gradire, Onorevole Signor Bianchetti, l'espressione dei nostri migliori saluti.

Per il Municipio

Il Sindaco

Michele Foletti



Il Segretario comunale

Robert Bregy